

SANLORENZO S.P.A.

REGOLAMENTO

MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AZIONISTI CHE INTENDANO USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO

Lo statuto di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) adottato dall’assemblea straordinaria del 24 ottobre 2019, e destinato ad acquisire efficacia con l’ammissione della Società alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prevede l’istituto del “voto maggiorato” ai sensi dell’articolo 127-*quinquies*, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**Tuf**”).

L’articolo 6 dello statuto prevede l’attribuzione di due voti per ciascuna azione posseduta dal medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall’iscrizione nell’apposito elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del citato articolo 127-*quinquies* Tuf (l’“**Elenco**”) e disciplinato dall’articolo 6 dello statuto.

Nel presente documento si illustrano le modalità operative per ottenere l’iscrizione nell’Elenco da parte degli azionisti che intendano usufruire della maggiorazione del voto, nel rispetto della vigente disciplina di legge e statutaria.

Si richiamano in particolare l’articolo 127-*quinquies* Tuf, l’articolo 6 dello statuto, le disposizioni di cui al Provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 recante “*disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” (il “**Regolamento Congiunto**”), da intendersi richiamate per quanto necessario.

L’azionista che intenda richiedere l’iscrizione nell’Elenco deve formulare l’istanza all’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l’“**Intermediario**”), a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com), nella sezione Investor Relations, Corporate Governance.

L’Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all’articolo 23-*bis*, commi 1 e 2 del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente clausola “fino a revoca”, nonché le informazioni di cui all’articolo 21, comma 2 del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: emittenti@pec.spafid.it e sanlorenzo@cert.sanlorenzoyacht.com, ed in ogni caso con comunicazione anticipata a mezzo *e-mail* all’indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

L'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 Tuf.

La Società provvede all'iscrizione nell'Elenco tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'articolo 6 dello statuto che rimanda all'articolo 83-*sexies*, comma 2 Tuf (*record date*), dando riscontro della suddetta iscrizione all'Intermediario a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo che sarà comunicato dall'Intermediario alla Società.

Le richieste pervenute alla Società con modalità diverse da quelle sopra indicate (incluse le richieste pervenute direttamente dagli azionisti) si intenderanno come non pervenute.

Successivamente all'iscrizione, il socio iscritto nell'Elenco acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare alla Società – entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date* – ogni circostanza o vicenda che faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto o che incida sulla sua titolarità, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: emittenti@pec.spafid.it e sanlorenzo@cert.sanlorenzoyacht.com, ed in ogni caso con comunicazione anticipata a mezzo *e-mail* all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

In particolare, qualora non altrimenti comunicato alla Società in adempimento di altri obblighi di legge, ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 3 Tuf, le società o gli enti iscritti nell'Elenco (i “**Partecipanti**”) che posseggono partecipazioni nella Società in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 Tuf sono tenuti a comunicare, con le modalità ed entro i termini sopra indicati, la cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile) diretto od indiretto nei Partecipanti stessi.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco e purché non siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione avrà diritto alla maggiorazione del voto.

Ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso periodo di 24 (ventiquattro) mesi avrà effetto alla *record date*.

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2 Tuf e relative disposizioni regolamentari, iscritti nell'Elenco, con indicazione

delle relative partecipazioni e della data di iscrizione, insieme ad ogni altra informazione richiesta dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

L'azionista può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto per le azioni detenute, dandone comunicazione all'Intermediario che provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Società con le modalità già descritte, entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6.15 dello statuto, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 127-*quinquies* Tuf, relativamente alla possibilità di computare, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto e relativamente alle azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

Per tutto quanto non disposto nel presente documento, si rinvia alla disciplina di legge e statutaria, specificandosi che alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 82, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ogni riferimento contenuto nel presente documento, nell'articolo 6 dello statuto al Regolamento Congiunto si intenderà effettuato alle corrispondenti previsioni del regolamento che sarà adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia ai sensi del nuovo articolo 82, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Per quesiti di natura tecnica od operativa è possibile inviare una *e-mail* all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

Il testo dello statuto, come approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 24 ottobre 2019, è disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com), nella sezione Investor Relations, Corporate Governance.

ESTRATTO STATUTO SANLORENZO S.P.A.

[testo aggiornato al 24 ottobre 2019]

Articolo 6 – Azioni e voto maggiorato

- 6.1** Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili.
- 6.2** Il titolare di azioni che attribuiscono il diritto di voto in assemblea senza limitazioni o condizioni (azioni ordinarie), ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa per almeno ventiquattro mesi e a partire dalla data di cui al successivo articolo 6.3, di due voti per ogni azione.
- 6.3** La maggiorazione del voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco speciale (l'“Elenco”):
- (i) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'“Intermediario”) a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'articolo 23-*bis*, commi 1 e 2 del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato ai sensi dell'art. 81, comma 1 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “Regolamento Congiunto”) attestante il possesso azionario e contenente la clausola “fino a revoca”, nonché le informazioni di cui all'articolo 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; la società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo articolo 6.13, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;
 - (ii) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco (il “Periodo Rilevante”) attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'Intermediario, su richiesta del titolare in conformità

- all'articolo 23-*bis*, comma 3 del Regolamento Congiunto e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo Rilevante;
- (iii) con effetto dal decorso del Periodo Rilevante senza che siano venuti meno i relativi presupposti.
- 6.4** La società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco in cui sono iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto. L'Elenco contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.
- 6.5** Ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo Rilevante ha effetto alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (*record date*).
- 6.6** La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla società ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 8 del Regolamento Congiunto:
- (i) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;
- (ii) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (iii) in caso di trasferimento delle azioni a voto maggiorato da una società ad altra società che appartenga al medesimo gruppo di società cui appartiene la società cedente;
- (iv) in caso di trasferimento a titolo gratuito delle azioni a voto maggiorato in forza di una donazione a favore di legittimari del donante, di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi legittimari siano beneficiari.
- 6.7** La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla società ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 4 del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"):
- (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione del voto sia già maturata o sia in corso di maturazione per effetto dell'iscrizione nell'Elenco (le "Azioni Originarie"); e
- (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni in caso di aumento di capitale a pagamento.

La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in

cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

In tali ipotesi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto:

- (i) qualora la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie sia già maturata, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo Rilevante; oppure
- (ii) qualora la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, dal momento del compimento del Periodo Rilevante calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

6.8 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.6, la maggiorazione del voto viene meno per le azioni:

- (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo diverso da quello *mortis causa*, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, non rilevando, ai fini della perdita della maggiorazione del voto, la costituzione di un diritto di pegno che escluda il diritto di voto per il creditore pignoratizio o che preveda che il trasferimento del diritto di voto al creditore pignoratizio sia eventuale e si verifichi al ricorrere di determinate condizioni, salvo l'eventuale effettivo trasferimento del diritto di voto al creditore pignoratizio per effetto del concreto verificarsi delle condizioni previste dall'atto di pegno e della dichiarata volontà di avvalersene da parte del creditore;
- (ii) possedute da società o enti che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'articolo 120, comma 2 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (intendendosi per tale la fattispecie dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile), diretto od indiretto nelle società ed enti medesimi.

6.9 La maggiorazione del voto viene altresì meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto stessa, da effettuarsi tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 6 del Regolamento Congiunto; tale comunicazione deve pervenire alla società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e un nuovo decorso integrale del Periodo

Rilevante.

- 6.10** Il socio iscritto nell'Elenco acconsente che l'Intermediario segnali, ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (*record date*), ogni circostanza e vicenda che faccia venire meno ai sensi della legge e del presente statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.
- 6.11** L'Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (*record date*), secondo quanto previsto dal presente statuto. La società procede alla cancellazione dall'Elenco, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'Intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 6.12** L'avente diritto alla maggiorazione del voto sarà legittimato a esercitarlo esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della società dell'inesistenza di circostanze impeditive.
- 6.13** Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (*record date*).
- 6.14** La maggiorazione del voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393-*bis* del Codice Civile e per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.
- 6.15** Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione delle azioni stesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. Anche in deroga alle precedenti previsioni del presente articolo 6, ove un socio dovesse richiedere, ai sensi del

presente articolo 6.15, l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a tale iscrizione, relativamente alle azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione delle azioni stesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il Periodo Rilevante si intenderà maturato a decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di inizio del possesso delle azioni per cui è richiesta l'iscrizione nell'Elenco da parte del medesimo titolare, come attestata dalle risultanze del libro soci della società.

- 6.16** Alla data di entrata in vigore del nuovo art. 82, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ogni riferimento contenuto nel presente articolo e nel presente statuto al Regolamento Congiunto si intenderà effettuato alle corrispondenti previsioni del regolamento che sarà adottato da Consob e da Banca d'Italia ai sensi del nuovo art. 82, comma 2 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.